

## CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BUONI SOCIALI ELETTRONICI

### TRA

**Il Comune di Gaeta**, con sede in Gaeta Piazza XIX Maggio n. 10, partita I.V.A 00142300599, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro nella sua qualità di Dirigente del V Dipartimento, nato a Formia il 07/11/1951, il quale, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18/0/2000 n. 267, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gaeta (**l'Ente**);

### E

**Edenred Italia s.r.l.**, con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01014660417, Partita IVA 09429840151, qui rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Maria Grazia Filippini, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale ("**Edenred**" o l' "**Emettitore**").

L'Ente e Edenred di seguito definite, collettivamente, anche come le "**Parti**" o, disgiuntamente, come una "**Parte**"

### PREMESSO CHE

(I) Edenred, leader nazionale nei buoni servizio per le imprese, in qualità di operatore gestionale, offre servizi e strumenti di controllo gestionali dei programmi di interesse sociale agli enti pubblici e alle imprese che operano al servizio della collettività;

(II) Edenred, nell'ambito della suddetta attività, ha creato, *inter alia*, il prodotto denominato "*Ticket Service Smart*", che, quale strumento elettronico che consente l'erogazione di aiuti diretti a determinate categorie sociali, garantisce il vincolo della spesa e la massima qualità nel funzionamento del servizio;

(III) l'Ente, rilevata l'opportunità, nell'ambito della sua politica di assistenza sociale, di usufruire del Servizio (come di seguito definito) fornito da Edenred per gestire i contributi comunali assegnati ai cittadini beneficiari, garantendo al tempo stesso la massima trasparenza ed una concreta semplificazione amministrativa, intende affidare a Edenred la fornitura di buoni sociali elettronici che consentano ai soggetti legittimati di usufruire del Servizio, ai termini e condizioni di cui al presente contratto di fornitura (il "**Contratto**").

**Tutto ciò premesso**, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### Articolo 1

#### Premesse; Rubriche

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli o degli allegati e altre suddivisioni del presente Contratto, nonché la sua ripartizione in articoli e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.

### Articolo 2

#### Oggetto del Contratto

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione da parte di Edenred a favore dell'Ente di un servizio consistente nella fornitura di titoli di legittimazione elettronici – denominati

"Ticket Service" - (i **"Buoni Elettronici"**) che, memorizzati virtualmente su una *smart card* (la **"Card"**), potranno essere utilizzati, nel limite delle legittimazioni attribuite a ciascun Buono Elettronico, dai cittadini beneficiari identificati dall'Ente (i **"Legittimati"**) quale forma di legittimazione delle prestazioni erogate dagli esercizi commerciali (il **"Servizio"**), all'uopo convenzionati con Edenred.

## 2.2 La Card:

- (I) identifica i Legittimati che potranno usufruire del Servizio;
- (II) non è convertibile in denaro, né cedibile, né commercializzabile;
- (III) dà diritto ai Legittimati di utilizzare il contributo economico a loro attribuito per l'acquisto di generi di prima necessità (con l'esclusione di sostanze alcoliche e superalcoliche);
- (IV) non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro, prestazioni diverse da quelle autorizzate dall'Ente;
- (V) non potrà in nessun caso essere utilizzata da persone diverse dai Legittimati; e
- (VI) dà diritto all'Ente di essere manlevato da qualsiasi pretesa che le gli esercizi commerciali possano avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

### **Articolo 3** **Facoltà e obblighi dell'Ente**

3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Ente si impegna a:

- (I) determinare il numero delle Card che saranno distribuite ai Legittimati;
- (II) comunicare il numero ed il valore delle legittimazioni dei Buoni Elettronici, corrispondente all'ammontare del contributo regionale riconosciuto a ciascun Legittimato per la fruizione del Servizio tramite la Card;
- (III) provvedere al pagamento nei termini concordati dei corrispettivi dovuti all'Emittitore;
- (IV) informare i propri Legittimati sulle modalità d'uso della TS Smart;
- (V) riconoscere all'Emittitore, in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati, gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D.Lgs 231/2002.

### **Articolo 4** **Facoltà e obblighi di Edenred**

4.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, Edenred si impegna a:

- (I) garantire ed organizzare il Servizio, tramite gli esercizi commerciali all'uopo convenzionati dalla stessa, a favore dei Legittimati;
- (II) produrre e personalizzare le Card che saranno richieste dall'Ente, restando inteso che non potranno superare il numero massimo di 150 ;
- (III) consegnare le Card agli uffici comunali nei termini e secondo le modalità concordate tra le Parti affinché le stesse possano essere consegnate ai Legittimati;

(IV) installare il terminale di pagamento "POS" (il "Terminale") presso gli esercizi commerciali individuati restando inteso che il numero complessivo di Terminali sarà pari a 8 ;

(V) rimborsare agli esercizi commerciali i Buoni Elettronici utilizzati dai Legittimati, a seguito della trasmissione, tramite il Terminale POS, delle prestazioni erogate;

(VI) garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione dei Buoni Elettronici caricati sulle Card;

(VII) fornire una rendicontazione nonché reportistica relativa al Servizio

#### **Articolo 5**

##### **Corrispettivo e Modalità di Pagamento**

5.1 Le Parti convengono espressamente che l'Ente sarà tenuto a corrispondere i seguenti importi:

(I) a fronte dell'acquisto dei Buoni Elettronici ordinati e caricati sulle Card, un importo pari al valore nominale delle legittimazioni associate ai Buoni Elettronici emessi, da pagarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare nota debito; e

(II) a fronte dei costi sostenuti per la gestione operativa del circuito, una commissione pari al 2,6% (oltre IVA ai sensi di legge) calcolata forfettariamente sul valore nominale delle legittimazioni associate ai Buoni Elettronici emessi, da pagarsi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

5.2 Le Parti convengono espressamente che le condizioni di cui al precedente articolo 5.1 rimarranno fisse ed invariabili per l'intera durata del Contratto.

5.3 Le Parti convengono espressamente che qualora l'Ente richieda ad Edenred l'emissione di un numero di Card e/o l'installazione di un numero di Terminali superiore a quanto indicato al precedente articolo 4.1, le Parti si impegnano ad incontrarsi per concordare un eventuale importo aggiuntivo.

#### **Articolo 6**

##### **Durata e Recesso**

6.1 Il presente Contratto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 1 (un) anno.

6.2 Le Parti convengono espressamente che in caso di proroga del Contratto ai sensi dell'art. 6.1., le condizioni economiche di cui al precedente articolo 5 rimarranno invariate.

6.3 Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, in qualsiasi momento prima della scadenza del Termine, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di operatività del recesso medesimo. In tale ipotesi, Edenred avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora corrisposto alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

#### **Articolo 7**

##### **Clausola risolutiva espressa e revoca dell'affidamento**

7.1 Fermo restando il diritto di Edenred all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., avrà facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Ente incorra in uno dei seguenti eventi:

(I) mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 5;

(II) violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3.

7.2 Nei casi di cui al precedente articolo 7.1, Edenred avrà la facoltà di risolvere, senza preavviso e con effetto immediato, il presente Contratto mediante raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale dell'Ente con cui si esplicita l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

7.3 Resta inteso che l'affidamento del Servizio ad Edenred è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Contratto e che, in caso di sua inosservanza, l'Ente avrà il diritto di diffidare Edenred e qualora quest'ultima non ottemperi entro il termine assegnatole (che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 15 giorni) l'Ente avrà il diritto di revocare l'affidamento.

## **Articolo 8**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

8.1 Le Parti, qualora applicabili e per quanto di relativa competenza, s'impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 9**

### **Consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred**

9.1 Le Parti si autorizzano vicendevolmente a trattare e a comunicare i rispettivi dati personali solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi al presente Contratto e dichiarano altresì che il

trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n.196/2003), come successivamente modificato ed integrato, e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

9.2 Si precisa, altresì, che maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Edenred potranno essere richiesti al numero di telefono 0226904.1 oppure rinvenuti su internet all'indirizzo [www.edenred.it](http://www.edenred.it).

**Articolo 10**  
**Comunicazioni**

10.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita, in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r, e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se inviata ai seguenti indirizzi:

se all'Emittitore

Edenred Italia s.r.l.  
Via G.B. Pirelli n.18  
20124 Milano  
alla c.a. del dott.

se all'Ente

Comune di Gaeta  
Dipartimento V  
alla c.a. Dirigente Antonio Zangrillo Gallinaro

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni.

**Articolo 11**  
**Sostituzione dei Precedenti; Modifiche**

11.1 Il presente Contratto, e gli allegati ad esso relativo, rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del presente Contratto.

11.2 Qualsiasi modifica o variazione al presente Contratto o a sue clausole dovrà essere preventivamente negoziata tra le Parti e non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

**Articolo 12**  
**Nullità Parziale**

12.1 Qualsiasi articolo o paragrafo del presente Contratto che sia o divenga illegittima, invalida o priva di efficacia dovrà essere rimossa dal Contratto e considerata inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di Legge, le altre disposizioni del presente Contratto. In tal caso, le Parti s'impegnano a negoziare in buona fede impegni o accordi sostitutivi che rispettino nella misura massima possibile la sostanza dell'originaria intenzione delle Parti.

**Art. 13**  
**Foro competente**

13.1 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Articolo 14**  
**Condizioni conclusive di negoziazione**

14.1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente incarico è stato predisposto congiuntamente ed è il frutto di approfondita disamina e negoziazione, rappresentando l'intesa definitiva tra le stesse intercorsa, così che le precedenti clausole non possono e non devono essere considerate come condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti.

---

**Edenred Italia s.r.l.**

---

**Comune di Gaeta**  
**Il Dirigente del V Dipartimento**  
**(Antonio Zangrillo Gallinaro)**

---